

Legge regionale 27 dicembre 2005, n.70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

TITOLO I

Disposizioni in materia tributaria

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre, 2004 n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005)

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 71/2004)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005) e' aggiunto il seguente comma 4 bis:

"4 bis - Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 71/2004)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 71/2004 e' aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. L'agevolazione prevista dal comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis."

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 31/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte, in fine, le parole: "lettere a), b), d), e), f), e g).".

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 31/2005)

1. All'articolo 27, comma 1, della l.r. 31/2005 le parole: "21, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "21, commi 1 e 2".

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica")

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 60/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), e' sostituito dal seguente:

"1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' determinato in:

a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:

1. da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2. da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3. da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A alla presente legge;
4. dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;

a) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);

b) nella misura di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche per i rifiuti urbani e assimilati;

c) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non

reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
d) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).".

2. L'allegato A alla presente legge è aggiunto, in fine, nella l.r. 60/1996.

ARTICOLO 6

(Inserimento allegato nella l.r. 60/1996)

1. L'allegato A alla presente legge è aggiunto, in fine, alla l.r. 25/1998.

ARTICOLO 7

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1996)

1. All'articolo 16, comma 6, della l.r. 60/1996 le parole: "la sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)".

ARTICOLO 8

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 60/1996)

1. All'articolo 18, comma 2, della l.r. 60/1996 le parole: "l'erogazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'irrogazione".

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

ARTICOLO 9

(Sostituzione dell'articolo 30 bis della l.r. 25/1998)

1. L'articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

"Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani

1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in

discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modifiche, e' determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei due seguenti parametri riferiti a ciascun comune:

- a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantita' complessiva di rifiuti prodotti;
- b) produzione annua pro capite di rifiuti.

2. L'ammontare del tributo dovuto e' calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle Comunita' d'Ambito secondo quanto previsto all'articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata e' determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall'ATO, se piu' favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune."

4. Per i comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali, abbiano prodotto una quantita' di rifiuti inferiore o pari a cinquecento chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 e' ridotto di euro 3,00.

5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti annui pro-capite e' effettuato annualmente con provvedimento dirigenziale, entro la data e secondo le modalita' stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1; tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del Sistema Informativo regionale Ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalita' di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.

6. Ai fini di cui al presente articolo, l'omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5, e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comporta l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'articolo 3 della l. 549/1995 e successive modifiche.

7. L'ammontare del tributo e' annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione della deliberazione regionale di cui all'articolo 17, comma 1."

ARTICOLO 10

(Inserimento allegato nella l.r. 25/1998)

1. L'allegato B alla presente legge e' aggiunto, in fine, alla l.r. 25/1998.

ARTICOLO 11

(Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 25/1998)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 25/1998 e' inserito il seguente articolo 31 bis:

"Art. 31 bis - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 31 bis

1. Per l'anno d'imposta 2006, sino all'adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui al comma 5, il tributo si determina in acconto con riferimento esclusivo alla quota relativa al grado di efficienza della raccolta differenziata, cosi' come accertato dal provvedimento regionale adottato nell'anno 2005.

2. I conguagli derivanti dall'applicazione della quota relativa alla produzione pro-capite di rifiuti per anno, sono effettuati in sede di versamento del tributo concernente il quarto trimestre 2006."

CAPO V

Copertura finanziaria

ARTICOLO 12

(Norma di copertura finanziaria)

1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, cosi' come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

TITOLO II

Disposizioni in materia finanziaria

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del Servizio sanitario regionale)

ARTICOLO 13

(Inserimento dell'articolo 30 bis nella l.r. 40/2005)

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) e' inserito il seguente articolo 30 bis:

"Art. 30 bis - Indebitamento delle Aziende e degli ESTAV

1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento previa autorizzazione regionale fino a un massimo di anni venti, unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 25 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita alle stesse aziende.

2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate in rapporto alle finalita' di cui al comma 1 a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.

3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruita' tra la tipologia dell'investimento e la durata del finanziamento, nonche' previa analisi e valutazione economica della capacita' delle aziende sanitarie di fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.

4. In casi eccezionali, debitamente motivati nella deliberazione di autorizzazione di cui al comma 3, le aziende sanitarie possono essere autorizzate a contrarre l'indebitamento oltre i limiti cui al comma 1; in tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l'intera durata dell'operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito tramite idonea integrazione della quota assegnata ai sensi degli articoli 25 e 26.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli Enti per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV)."

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi)

ARTICOLO 14

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi), e' sostituito dal seguente:

"3. Il conferimento di beni immobili di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e' subordinato agli esiti della procedura di verifica dell'interesse culturale dei beni stessi, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo d.lgs. 42/2002."

CAPO III

Disposizioni relative alle agenzie regionali

ARTICOLO 15

(Misure per il contenimento delle spese di funzionamento delle agenzie regionali)

1. Per il conseguimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa di parte corrente, l'Agenzia regionale di sanita' (ARS), l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) e l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) provvedono entro il 31 dicembre 2006, tramite la stipula di apposite convenzioni, alla gestione associata dei servizi amministrativi di supporto indicati al comma 2; a tale fine le agenzie individuano un ente capofila per ciascuna tipologia di servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono servizi amministrativi di supporto quelli concernenti:

- a) l'approvvigionamento di beni e servizi;
- b) l'organizzazione e gestione delle attivita' di formazione del personale;
- c) la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;
- d) la gestione delle procedure relative al pagamento delle competenze del personale.

3. Per il conseguimento delle medesime finalita' indicate al comma 1, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), provvede entro il 31 dicembre 2006, tramite apposita convenzione ai sensi dell'articolo 101, comma 5, della l.r. 40/2005, ad affidare all'Ente per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV) competente per territorio, lo svolgimento dei servizi amministrativi di supporto individuati al comma 2, lettera a).

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

ARTICOLO 16

(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2005)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), e' aggiunto il seguente comma 6 bis:

"6 bis - La Regione assegna contributi agli enti locali per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la base informativa geografica regionale e per i quali si siano definite le specifiche tecniche dalla Regione stessa; il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non puo' superare il 50 per cento del costo complessivo a carico degli enti ed e' condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo."

ARTICOLO 17

(Inserimento dell'articolo 35 bis nella l.r. 1/2005)

1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 1/2005 e' inserito il seguente articolo 35 bis:

"Art. 35 bis - Interventi regionali per la valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e comprese negli statuti dei piani strutturali comunali

2. La Regione concorre alla valorizzazione dei beni immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attivita' e dei beni culturali)."

ARTICOLO 18

(Modifiche all'articolo 209 della l.r. 1/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 209 della l.r. 1/2005 e' aggiunto il seguente comma 1bis:

"1 bis - Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2, e dagli interventi regionali di cui all'articolo 35 bis si fa fronte con le risorse annualmente stanziare nella UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti."

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in

materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale-Delega delle funzioni amministrative agli Enti locali)

ARTICOLO 19

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 89/1980)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - delega delle funzioni amministrative agli enti locali), e' sostituita dalla seguente:

"a) la promozione dei sistemi museali e la gestione del museo di proprieta' regionale denominato "Casa Siviero";".

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.)

ARTICOLO 20

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 59/1996)

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.) le parole: "di lire 3.550.000.000" sono sostituite dalle parole: "di euro 2.631.894,34".

2. Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 e' sostituito dal seguente:

"6. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), e' aggiornato annualmente, a decorrere dall'anno 2007, sulla base dell'indice del costo della vita stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).".

3. Al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"nell'ambito delle risorse stanziata alla UPB 142 "Attivita' di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione - spese correnti".".

CAPO VII

Disposizioni per la partecipazione della Regione al riparto di risorse finanziarie statali per l'incentivazione delle gestioni associate. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)

ARTICOLO 21

(Disposizioni per la partecipazione della Regione al riparto di risorse finanziarie statali per l'incentivazione delle gestioni

associate)

1. Al fine di consentire alla Regione Toscana di partecipare al riparto delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno all'associazionismo comunale, secondo quanto previsto dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio n. 873:

- a) dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti temporali, previsti nel programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), per la concessione dei contributi annuali relativi alle gestioni associate cui partecipino tutti i comuni del livello ottimale e di cui risultino responsabili comunità montane, unioni di comuni e circondari;
- b) fino all'aggiornamento del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, modifiche al programma di cui alla lettera a), relative alla disciplina dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 40/2001, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge stessa.

ARTICOLO 22

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2001)

1. La rubrica dell'articolo 9 della l.r. 40/2001, è sostituita dalla seguente: "Tipologia e misura dei contributi".

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/2001 sono soppresse le seguenti parole:

"fino ad un massimo di cinque anni,".

CAPO VIII

Modifiche alla legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)

ARTICOLO 23

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2003)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è inserito il seguente comma 3 bis:

"3 bis - Ai componenti la Commissione è attribuita un'indennità di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con propria deliberazione; l'importo dell'indennità è

determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità".

ARTICOLO 24

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 32/2003)

1. L'articolo 16 della l.r. 32/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - Norme regolamentari

1. La Giunta regionale disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'articolo 11, comma 3;
- c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'articolo 14."

ARTICOLO 25

(Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 32/2003)

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 32 /2003, è inserito il seguente articolo 17 bis:

"Art. 17 bis - Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri finanziari relativi alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), si provvede con le risorse previste dalla unità previsionale di base (UPB) 262 "Azioni programmate di cui al PSR - spese correnti".

CAPO IX

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana)

ARTICOLO 26

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 33/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana) le parole: "di euro 1.580.000" sono sostituite dalle parole: "di euro 1.355.000,00".

TITOLO III

Integrazione e ampliamento del programma straordinario degli investimenti

CAPO I

Realizzazione degli interventi

ARTICOLO 27

(Realizzazione degli interventi)

1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti 2003-2005 di cui al capo II della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e successive integrazioni, sono attuati sulla base di piani e programmi approvati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modificazioni.
2. Nei casi in cui la legislazione regionale vigente prevede piani e programmi settoriali e intersettoriali, gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nei medesimi strumenti di programmazione di cui possono costituire aggiornamento.
3. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, può rimodulare il piano finanziario dei singoli interventi sulla base delle esigenze effettive di investimento di ciascuno di essi, tenendo comunque fermi gli stanziamenti complessivamente assegnati ad ogni singolo intervento; a tal fine le variazioni fra le UPB relative agli interventi di cui al comma 1 sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Nell'ambito del rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento di cui all'articolo 16 della l.r. 49/1999, la Giunta regionale illustra lo stato di avanzamento del programma pluriennale degli investimenti; la relazione dà conto, fra l'altro, degli indicatori di monitoraggio e di valutazione di ciascun intervento.

CAPO II

Sviluppo economico

ARTICOLO 28

(Interventi strutturali pubblici per l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale)

1. Al fine di sostenere l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale, in particolare per il pretrattamento di carcasse animali, la produzione di energia per le aree rurali e la riconversione delle strutture agroindustriali trasferite dallo Stato, la Regione destina la somma complessiva di euro 10.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo

stanziamento iscritto alla UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spesa d'investimento" del bilancio di previsione 2006.

ARTICOLO 29

(Nuovi interventi a favore delle imprese)

1. Per favorire lo sviluppo locale delle imprese la Regione destina per l'anno 2006 la somma di euro 4.000.000,00 per attrezzare ecologicamente le aree industriali ed artigiane.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 512 "Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spesa d'investimento" per euro 4.000.000,00, del bilancio di previsione 2006.

ARTICOLO 30

(Integrazione interventi a favore delle imprese)

1. Gli interventi a favore delle imprese previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla l.r. 71/2004 sono integrati della somma di euro 6.000.000,00 per l'anno 2006.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 542 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - spesa d'investimento" del bilancio di previsione 2006.

ARTICOLO 31

(Interventi a favore delle infrastrutture turistiche e commerciali)

1. Per favorire lo sviluppo delle infrastrutture turistiche e commerciali la Regione destina per l'anno 2006 la somma complessiva di euro 7.000.000,00.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" per euro 4.000.000,00 e UPB 534 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività commerciali - spese di investimento" per euro 3.000.000,00, del bilancio di previsione 2006.

ARTICOLO 32

(Integrazione interventi per il rilancio dell'offerta termale)

1. Gli interventi a favore del rilancio dell'offerta termale previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla l.r. 71/2004, sono integrati della somma di euro 3.000.000,00 per l'anno 2006.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.

CAPO III Cultura

ARTICOLO 33

(Integrazione del programma pluriennale di investimento strategico nel settore dei beni culturali)

1. Il programma pluriennale di investimento nel settore dei beni culturali, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 18 (Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2003), già integrato con legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) e con l.r. 71/2004, e' ulteriormente integrato di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

CAPO IV

Investimenti nel sistema dell'educazione e dell'istruzione

ARTICOLO 34

(Interventi per il sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica)

1. La Regione destina la somma di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per la complessiva somma di euro 6.000.000,00 per la concessione di contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica.

2. I contributi di cui al comma 1 sono riservati agli enti locali in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare interventi di edilizia scolastica di particolare urgenza ed indifferibili, pena la sospensione delle attività didattiche, e sono concessi in via prioritaria secondo l'ordine della graduatoria dei comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela

dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

ARTICOLO 35

(Integrazione interventi di edilizia abitativa per studenti universitari)

1. Gli interventi a favore dell'edilizia abitativa per studenti universitari, previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla l.r. 43/2002 e successive integrazioni, sono ulteriormente integrati di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

CAPO V

Investimenti in e-Toscana

ARTICOLO 36

(Integrazione interventi per il potenziamento delle infrastrutture telematiche)

1. Gli interventi per il potenziamento delle strutture telematiche, previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla l.r. 43/2002 e successive integrazioni, sono integrati della somma di euro 1.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2008.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2006-2008.

CAPO VI

Interventi a favore della mobilita`

ARTICOLO 37

(Integrazione interventi a favore della mobilita`)

1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti a favore della mobilita` di cui alla l.r. 71/2004 sono integrati della somma di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2006-2008.

CAPO VII

Interventi a favore dell' ambiente

ARTICOLO 38

(Interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche)

1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche di cui alla l.r. 58/2003, sono integrati della somma complessiva di euro 14.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2006, euro 6.000.000,00 per l'anno 2007 e euro 7.000.000,00 per l'anno 2008.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 411 "Approvvigionamento idrico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

ARTICOLO 39

(Interventi per la valorizzazione ambientale del territorio toscano)

1. Per incentivare la qualificazione ambientale del territorio toscano attraverso interventi innovativi finalizzati anche alla diminuzione dell'inquinamento dell'aria e del suolo, la Regione destina per l'anno 2006 la somma di euro 2.000.000,00, per l'anno 2007 la somma di euro 5.000.000,00 e per l'anno 2008 la somma di euro 8.000.000,00.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

CAPO VIII

Investimenti nel sociale

ARTICOLO 40

(Integrazione interventi per lo sviluppo di strutture innovative per il sociale)

1. Gli interventi per il settore sociale previsti nel programma pluriennale degli investimenti, approvato con risol. c.r. 18/2002, già integrato con leggi regionali finanziarie per il

2004, sono integrati della somma di euro 16.000.000,00 nel 2006 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 222 "Investimenti in ambito sociale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie diverse

ARTICOLO 41

(Interventi in materia di personale)

1. Nel triennio 2006-2008 e' annualmente autorizzato l'utilizzo fino al 5,5 per cento delle somme stanziare per il pagamento delle competenze fisse e ricorrenti del personale dipendente, comprensive degli oneri riflessi, per sostenere i maggiori oneri diretti dei trattamenti economici accessori, sia ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999), sia ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL del comparto delle Regioni - Autonomie Locali, area della dirigenza, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999) in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l'aumento delle prestazioni del personale in servizio e l'assenza di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.

2. In conformita' alle previsioni dei CCNL del personale regionale, sono confermati per gli anni 2006-2008 gli importi relativi all'anno 2005, determinati dall'articolo 18 della l.r. 43/2002, delle integrazioni annue di euro 631.110,33 per il personale appartenente alla categoria D e di euro 412.570,04 per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttivita', i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.

3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del comma 2 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

ARTICOLO 42

(Concessione di garanzia fideiussoria alla societa' Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a.)

1. Per assicurare adeguati mezzi finanziari alla societa' Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a, con sede in localita' Guasticce nel comune di Collesalvetti, per il completamento delle

opere di realizzazione del Centro intermodale di Guasticce, la Regione concede alla predetta società una garanzia fideiussoria, in capitale ed interessi, fino ad un massimo di euro 18.000.000,00 a fronte di un finanziamento di euro 16.000.000,00 rimborsabile in un periodo massimo di anni dieci e ad un tasso rapportato al merito creditizio della Regione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad emettere la fideiussione di cui al comma 1 su richiesta della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a. corredata dello schema di contratto di finanziamento; il rilascio della fideiussione avviene contestualmente all'estinzione della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Regione in attuazione della legge regionale 31 gennaio 2001, n. 8 (Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano A. Vespucci s.p.a.).

3. La fideiussione è iscritta nel conto del patrimonio.

ARTICOLO 43

(Partecipazione della Regione alla società Logistica Toscana - Società Consortile a responsabilità limitata)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di potenziamento della intermodalità nel trasporto delle merci e di sostegno all'innovazione della logistica specificati negli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire una partecipazione di maggioranza nella società "Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata", di seguito denominata Società, con sede in Firenze, già costituita dalle camere di commercio e da Unioncamere Toscana.

2. Le condizioni e le modalità di partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1, sono definite con apposita legge regionale.

3. Per il conferimento al capitale sociale è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 cui si fa fronte mediante stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.

4. Al fine di contribuire al funzionamento della Società è autorizzata l'erogazione della somma annuale di euro 120.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziare nella UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese correnti" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008; agli oneri previsti a carico degli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

ARTICOLO 44

(Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus)

1. Per l'anno 2006 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus, con sede presso l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.

2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione; al termine dell'esercizio finanziario la Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2006."

ARTICOLO 45

(Oneri per l'adesione della Regione al Centro Moda)

1. Al fine di dare continuità al sostegno di specifiche iniziative di sviluppo, promozione e valorizzazione del settore della moda, la Regione aderisce all'associazione senza scopo di lucro "Centro di Firenze per la moda italiana" e ne sostiene l'attività con un contributo ordinario annuo di euro 60.000,00 per gli anni 2006 2007 e 2008, e con un contributo straordinario di euro 120.000,00 per l'anno 2006.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 180.000,00 per l'anno 2006 e pari ad euro 60.000,00 per gli anni 2007 e 2008, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 46

(Interventi per lo sviluppo delle professioni)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di specializzazione in materia di professioni realizzate dalla Fondazione Giuliana Carmignani la Regione destina per l'anno 2006 un contributo straordinario di euro 400.000,00.

2. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 712 "Attività conoscitive, di ricerca, sistemi informativi e supporto generale dell'amministrazione - spese correnti" del bilancio di previsione

2006.

ARTICOLO 47
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ALLEGATO
TABELLE DI BILANCIO

<Si omette la pubblicazione delle tabelle di bilancio>